



TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
DECRETO

Il giudice designato, dott. Roberto Cordio;

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 225-1/2025 P.U., su ricorso di Bruno Grazia, nata a Milazzo (ME) il 18.1.1948, residente in Paternò (CT), via Emanuele Bellia n. 118, codice fiscale BRNGRZ48A58F206N, rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Vaccarisi, relativa ad una proposta di concordato di cui all'art. 74 comma 2^a del D.Lgs N.147 del 26/10/2022;

vista la nota di deposito del 6.3.2026 con cui la ricorrente ha depositato e riepilogato la relazione integrativa predisposta dall'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona del professionista nominato, dott. Alessandro Antonio Russo, a seguito del decreto reso il 21.10.2025;

rilevato che in seno alla nuova relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona del professionista nominato, datata 3.3.2026 si legge – in sintesi – che “...*nonostante come appresso si dirà, ritiene “fattibile” la compensazione crediti-debiti tra l’odierna ricorrente ed il comune di Catania ai sensi dell’art. 155 CCII, ha proceduto a modificare nuovamente la Proposta di concordato minore liquidatorio, recependo le osservazioni dell’Ill.mo Giudicante relativamente alla compensazione del credito vantato dal Comune di Catania nei confronti della ricorrente con conseguente soddisfo integrale dei crediti ai gradi di privilegio 7^a - 8^a nonché con soddisfo parziale del grado 18^a, il tutto come sintetizzato nelle allegate tabelle “A” – Attivo; “P” – Passivo; “R- Riepilogo, L- Alternativa liquidatoria”;*

ritenuto, che le rilevanti e significative modifiche alla proposta implicano la nuova pubblicazione e sottoposizione al voto della stessa;

ritenuto, pertanto, che la parte ricorrente va onerata a provvedere alla nuova pubblicazione della proposta modificata e del piano nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia nonché presso il Registro imprese;

ritenuto che, all’esito, il gestore nominato dall'O.C.C., dott. Alessandro Antonio Russo, dovrà procedere alla comunicazione della proposta modificata, del piano e del presente decreto a tutti i creditori, entro successivo termine di giorni 15 dal deposito, con l'avvertenza che gli stessi, nel termine di giorni trenta, potranno fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di

concordato e le eventuali contestazioni, con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

ritenuto che, conclusa la fase delle manifestazioni di voto, il gestore dovrà provvedere ad un nuovo computo dei voti espressi depositando apposita relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione;

P.Q.M.

Ad integrazione e parziale modifica del decreto reso il 22.7.2025, dispone che la proposta integrata ed il piano siano pubblicati nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia nonché presso il Registro imprese;

All'esito l'O.C.C., nella persona del gestore il gestore della crisi, dovrà procedere alla comunicazione della relazione integrativa e del presente decreto a tutti i creditori, con le modalità e le avvertenze indicate in premessa e, scaduto il termine per il voto, procederà al deposito di una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione.

Si comunichi.

Catania, 17.3.2026

Il Giudice designato

Roberto Cordio